

Regione Basilicata
APT Basilicata

Deliberazione del
Direttore Generale

Data 10-03-2020

Atto N. 137

OGGETTO

D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e
ss.mm.ii. Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni
(C.U.G.). *Adozione Regolamento
per la disciplina dei criteri per la
costituzione e il funzionamento.*

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA ROBERTA LAURINO



REGIONE BASILICATA

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE - APT

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaventi il giorno Dieci del mese di
Settembre, nella sede dell'A.P.T. Basilicata, Matera, Via De
Viti De Marco n° 9, l'Ing. Antonio Nicoletti - Direttore Generale, ha
adottato la seguente deliberazione:

VISTO l'art. 10, comma 2, della L.R. Basilicata 04/06/2008, n° 7 e
ss.mm.ii., con il quale è stata istituita, con decorrenza dal 01/07/2008,
l'Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.) quale organismo
tecnico-operativo e strumentale della Regione Basilicata;

VISTO il D.P.G.R. n° 281 del 22/11/2019, con il quale il Presidente
della Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale
dell'Agenzia nella persona dell'Ing. Antonio Nicoletti;

VISTO lo Statuto dell'A.P.T., adottato con la deliberazione del
Direttore Generale n° 30 del 22/09/2008 ed approvato dalla Regione
Basilicata con la D.G.R. n° 1626 del 22/10/2008;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 81 del 09/12/2008,
come successivamente modificata con le deliberazioni n° 176 del
25/10/2010 e n° 279 del 09/12/2016, con la quale è stato adottato il
"Regolamento della Dotazione Organica e dell'Organizzazione degli
Uffici dell'A.P.T.";

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 80 del 24/04/2009,
approvata dalla Regione Basilicata con la D.G.R. n° 987 del
29/05/2009, con la quale è stata definita la dotazione organica
dell'Agenzia;

VISTO il *Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022*, adottato
con propria deliberazione n° 62 del 20/03/2020 ed approvato dalla
Giunta Regionale con D.G.R. n° 234 del 9/04/2020 e dal Consiglio
Regionale con L.R. 4/06/2020, n° 13 di cui al B.U.R. n° 54 (Sez.
Speciale) del 5/06/2020;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165/2001 e ss.mm.ii. recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il D. Lgs. 11 aprile 2006, n° 198 *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;

VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n° 150 e ss.mm.ii. *“Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

CONSIDERATO che l’art. 57 del citato D. Lgs. n° 165/2001 (*“Pari opportunità”*), come modificato dall’art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n° 183 (cd. *“Collegato lavoro”*),

- dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo costituiscano, al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il *“Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”* (C.U.G.) che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni;
- disciplina la composizione ed i compiti del C.U.G., rinviando ad apposite linee guida ministeriali la disciplina delle modalità di funzionamento;

VISTA la Direttiva emanata di concerto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità in data 4 marzo 2011 (di seguito *“Direttiva del 4/03/2011”*) recante *“Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21 legge 4.11.2010, n. 183)”*;

ESAMINATA la Direttiva n° 2/2019 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dal Sottosegretario delegato alle Pari Opportunità in data 26 giugno 2019 (di seguito *“Direttiva del 26/06/2019”*) recante *“Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche”*;

PRESO ATTO che, al paragrafo 3.6, la *“Direttiva del 26/06/2019”* aggiorna alcuni degli indirizzi forniti con la precedente *“Direttiva del 4/03/2011”* sulle modalità di funzionamento dei Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

CONSIDERATO che le linee guida dettate con le direttive di cui sopra hanno carattere generale e contengono le indicazioni alle quali tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n° 165/2001 devono attenersi, tenuto conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti e dei singoli contratti collettivi;

RITENUTO di dover procedere, in conformità alle suddette linee guida, alla costituzione del C.U.G. dell’A.P.T., al fine di realizzare i seguenti obiettivi:

- assicurare parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela di tutto il personale dell’Agenzia e garantendo l’assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di qualunque forma di discriminazione, diretta e indiretta;

➤ favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro dell'Agenzia, migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici;

➤ rafforzare e rendere efficiente ed efficace l'azione dell'Agenzia anche in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, in raccordo con le disposizioni dettate, in materia, dal D. Lgs. 27/10/2009, n° 150 e dal D. Lgs. 9/04/2008, n° 81 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, altresì, di dover dettare specifici criteri per la costituzione ed il funzionamento del C.U.G. dell'Agenzia, approvando, a tal fine, apposito regolamento, nel testo allegato alla presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il *“Regolamento per la disciplina dei criteri per la costituzione e il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) dell’A.P.T.”*, nel testo che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di procedere alla costituzione del C.U.G. in conformità alle Linee guida dettate con la *“Direttiva del 4.03.2011”* come aggiornata dalla *“Direttiva del 26/06/2019”* e alle disposizioni dettate dal regolamento di cui al precedente punto 2);
- 4) di dare atto che la costituzione del C.U.G. non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- 6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio *“Segreteria e Affari Generali”* per la prevista pubblicazione all'Albo pretorio *online* e al Servizio *“Risorse Umane”* per quanto di competenza.



Il Responsabile della P.O. "Risorse Umane"
(Dott.ssa Adele Anna Schirosa)

Adele Anna Schirosa

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Antonio Nicoletti)

Antonio Nicoletti

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.



Il Funzionario incaricato
(Dott.ssa Adele Anna Schirosa)

Adele Anna Schirosa

AGENZIA DI PROMOZIONE
TERRITORIALE
APT BASILICATA

BASILICATA

Luristica



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
CRITERI PER LA COSTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI
GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI
LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
(C.U.G.) DELL'A.P.T.

(Deliberazione del D.G. n. ____ del _____)



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (C.U.G.) DELL'A.P.T.

Art. 1 - Costituzione e durata del mandato

1.1 - Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito "C.U.G.") dell'A.P.T. è unico, include rappresentanze di tutto il personale, dirigente e non dirigente, ed esplica la propria attività nei confronti di tutto il personale.

1.2 - I componenti del C.U.G. rimangono in carica quattro anni. Il mandato dei componenti del C.U.G. può essere rinnovato per una sola volta purché gli stessi soggetti risultino, all'esito della procedura comparativa di cui al successivo art. 3 e tenendo conto dell'attività già svolta, i più idonei allo svolgimento dell'incarico.

1.3 - Il C.U.G. si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti.

Art. 2 - Composizione

2.1 - Il C.U.G. ha composizione paritetica ed è formato da nr. 3 rappresentanti dell'Agenzia e da nr. 3 componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del D. Lgs. n° 165/2001, effettivamente presenti all'interno dell'A.P.T., nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

2.2 - I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del C.U.G. in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari o, anche in presenza di questi, qualora siano inseriti in specifici gruppi di lavoro delle cui attività si discuta nel corso dell'incontro e tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga utile.

Art. 3 - Nomina

3.1 - Il C.U.G. è nominato con deliberazione del Direttore Generale dell'Agenzia.

3.2 - Il Presidente è designato dall'Agenzia e scelto tra gli appartenenti ai ruoli della stessa che siano in possesso, oltre che dei requisiti di cui al punto 3.3., richiesti dalla "Direttiva 4.03.2011" per tutti i componenti, anche di elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.

3.3 - In considerazione della complessità dei compiti demandati al C.U.G., i suoi componenti devono essere dotati di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi e, pertanto, essi devono possedere: (a) adeguate conoscenze nelle materie di competenza del C.U.G.; (b) adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale; (c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.





3.3 - Al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui sopra, per quanto riguarda la quota di rappresentanti dell'Agenzia, si fa riferimento, in primo luogo, ai *curricula* degli interessati, che devono pervenire alla Direzione Generale a seguito di procedura comparativa trasparente rivolta a tutto il personale interessato in servizio presso l'A.P.T. E' facoltà del Direttore Generale prevedere colloqui con i candidati.

3.4 - In sede di prima applicazione del presente regolamento, qualora, a seguito della procedura comparativa di cui al precedente comma 3.3., si dovesse accertare la mancanza di candidati idonei, si procederà comunque alla costituzione del C.U.G., prevedendo successivi appositi percorsi formativi dedicati ai componenti designati.

Art. 4 - Compiti

4.1 - Nell'ambito delle competenze allo stesso demandate dall'art. 57 del D. Lgs. n° 165/2001, il C.U.G. esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, fra i quali quelli indicati, a titolo esemplificativo, nelle Linee guida di cui alla "Direttiva del 4/03/2011" e alla "Direttiva del 26/06/2019" alle quali espressamente si rinvia.

4.2. - Nello svolgimento dei suoi compiti il C.U.G. opera in stretto raccordo con la Direzione Generale dell'Agenzia e con la struttura organizzativa competente in materia di gestione del personale, ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l'Agenzia mette a tal fine a disposizione, anche sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi vigenti.

4.3 - L'Agenzia fornisce al C.U.G. tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operatività.

4.4 - L'Agenzia consulta preventivamente il C.U.G. ogni qualvolta devono essere adottati atti interni nelle materie di competenza dello stesso (progetti di riorganizzazione, piani di formazione, flessibilità e orario di lavoro, part-time, congedi, criteri di valutazione del personale, etc.).

4.5. - L'Agenzia provvede, inoltre, a realizzare sul proprio sito web un'apposita area dedicata alle attività del C.U.G., che sarà periodicamente aggiornata a cura dello stesso.


4.6 - L'Agenzia trasmette al C.U.G. entro il 1° marzo di ogni anno, le informazioni previste nel format allegato 1 alla "Direttiva del 26/06/2019".

4.7 - Sulla base delle informazioni di cui al comma precedente, entro il 31 marzo di ogni anno il C.U.G. redige, secondo il format allegato 2 alla "Direttiva del 26/06/2019", una relazione sulla situazione del personale, che invia al Direttore Generale e all'Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito-O.I.V.

Art. 5 - Regolamento interno

5.1 - Il C.U.G., entro sessanta giorni dalla sua costituzione, adotta un regolamento per la disciplina delle modalità del suo funzionamento, recante, in particolare, disposizioni relative a: convocazioni; periodicità delle riunioni; validità delle stesse (quorum strutturale e funzionale); verbali; rapporti sulle attività; diffusione delle informazioni; accesso ai dati; casi di dimissioni, decadenza e cessazione del presidente e dei componenti; audizione di esperti, modalità di collaborazione con altri organismi, etc.

5.2 - Entro cinque giorni dall'adozione il suddetto regolamento viene inviato al Direttore Generale e al Responsabile della struttura organizzativa competente in materia di gestione del personale.





Art. 6 - Collaborazioni con altri organismi operanti nelle materie di competenza e con l'Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito-OIV

6.1 - Il C.U.G., nello svolgimento della sua attività, collabora, per quanto di competenza, con la Consiglieria di Parità, con il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione di cui al D. Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. e con il Responsabile della struttura preposta alla gestione delle risorse umane dell'A.P.T., nonché con gli altri organismi contrattualmente previsti

6.2 - Il C.U.G opera, in particolare, in collaborazione con l'Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito-OIV dell'Agenzia, previsto dall'art. 3 della L.R. n° 31/2010, per rafforzare, attraverso l'introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere lavorativo, la valutazione della *performance*.

Art. 7 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Agenzia.

